

## **INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA**

### ***1- PREMESSA***

L'art. 6 bis del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, così come convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”), ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, consentendo lo svolgimento della professione sanitaria ed in particolare di quella di infermiere, sulla base di qualifiche professionali conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione Europea, nonché, in deroga all'art 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

La procedura per la trasmissione delle domande dei professionisti sanitari interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, prevede la costituzione di un elenco regionale di soggetti che possono svolgere in via temporanea nel territorio regionale la professione infermieristica.

### ***2- PROFESSIONISTI INTERESSATI***

I professionisti in possesso dei requisiti richiesti e della qualifica professionale di infermiere, che intendono esercitare temporaneamente, a seguito di qualifica conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive europee, presso le strutture private autorizzate o accreditate o in libera professione, sul territorio regionale toscano, possono presentare domanda in via telematica tramite portale.

Le domande presentate rappresentano manifestazione della disponibilità a coprire eventuali posti di cui necessitano le strutture private accreditate o autorizzate che operano sul territorio della Regione Toscana, con riferimento alla qualifica professionale sanitaria di infermiere.

I professionisti che, a seguito di apposita verifica, risultano idonei alla luce dei requisiti posseduti, verranno iscritti in un elenco regionale, predisposto dalla Regione Toscana

### ***3- REQUISITI RICHIESTI PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA***

Ai sensi della normativa nazionale, per il reclutamento temporaneo ai sensi degli artt. 2 bis e 2 ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, i professionisti interessati possono presentare domanda, se risultano i requisiti di seguito indicati:

1) Il possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione infermieristica, ottenuto dopo un ciclo di studi secondo una delle due seguenti ed alternative opzioni:

a- Il completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente;

b- Il completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri;

2) La dichiarazione di avvenuta presentazione al Ministero della Salute della domanda per l'ottenimento del riconoscimento dell'equivalenza del titolo conseguito all'estero;

3) la dichiarazione di non aver ricevuto espresso diniego da parte del Ministero della Salute ai fini del riconoscimento dell'equivalenza del titolo (e l'impegno a comunicare tale diniego in caso di eventuale ricezione successiva alla data di presentazione della domanda);

4) iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza;

5) la dichiarazione di essere a conoscenza della necessità di sostenere e di superare, preventivamente all'inserimento nell'elenco regionale, la prova rivolta alla verifica della conoscenza della lingua italiana che livello e, per i richiedenti extra UE, alla conoscenza della legislazione sanitaria italiana, in analogia a quanto previsto per la normale iscrizione all'Ordine per coloro che hanno il titolo acquisito all'estero e riconosciuto dal Ministero della salute.

Nei casi in cui il professionista interessato non possa produrre il certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, in quanto nel Paese stesso non sia previsto un Ordine professionale di riferimento, deve allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il titolo professionale è stato rilasciato con i contenuti sotto specificati.

Tutti i documenti, sia quelli obbligatoriamente richiesti sia quelli facoltativi, che sono redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. La conformità

della traduzione al testo originale dello specifico documento tradotto, dovrà essere attestata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata in Italia secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Nei casi di seguito specificati, si dovrà allegare la copia del documento tradotto in lingua italiana rilasciato secondo la procedura di cui al precedente capoverso.

I documenti richiesti in via obbligatoria e da allegare alla domanda, sono i seguenti:

- 1) copia del titolo di studio della qualifica professionale sanitaria di infermiere;
- 2) copia del documento di identità in corso di validità;
- 3) copia del permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa (per i cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione Europea);
- 4) copia del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.

Nei casi in cui il professionista interessato non possa produrre il certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, in quanto nel Paese stesso non sia previsto un Ordine professionale di riferimento, deve allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il titolo professionale è stato rilasciato.

La dichiarazione di valore dovrà certificare:

- a- che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di provenienza;
- b- i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
- c- che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
- d- gli anni di durata del corso di laurea;
- e- l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti autorità);
- f- le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese che lo ha rilasciato.

I documenti facoltativi, che possono essere allegati alla domanda, sono i seguenti:

- 1) curriculum vitae in formato europeo e in lingua italiana;

#### ***4- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA***

La Regione Toscana provvederà alla pubblicazione dell'avviso e all'attivazione della procedura per la presentazione delle domande tramite l'Estar, Ente a supporto Amministrativo della Regione, a seguendo la procedura on line che verrà appositamente attivata e allegando, tramite file in formato pdf, i documenti di cui al punto 3 del presente allegato.

Prima dell'invio della domanda, occorre procedere alla registrazione sul sistema Ap@ci della Regione Toscana che procederà poi con la raccolta delle domande pervenute ed alla loro istruttoria. Per eventuali informazioni o chiarimenti relativi alla compilazione della domanda, è possibile scrivere all'indirizzo email [info.infermieretemporaneo@regione.toscana.it](mailto:info.infermieretemporaneo@regione.toscana.it).

Per poter più facilmente far coincidere la domanda con l'offerta di lavoro, ciascun soggetto interessato, potrà indicare le aree geografiche (fino ad un massimo di 5), identificate in corrispondenza delle 26 Zone – Distretto del SSR della Toscana, nelle quali è disponibile ad accettare incarichi lavorativi.

#### ***5- CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI***

Il procedimento in oggetto è ad istanza di parte. I termini di conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento si conclude entro 90 giorni con comunicazione da parte del competente Settore regionale, identificato nella Direzione regionale "Sanità, Welfare e Coesione sociale". Si applica l'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

I requisiti devono essere posseduti al momento dell'invio della domanda e devono permanere per tutto il periodo di svolgimento dell'attività infermieristica temporanea.

La non compilazione completa di tutti i campi obbligatori, così come il mancato inserimento dei documenti richiesti non permetterà l'invio formale della domanda. Di tale procedura è responsabile Estar, titolare del Bando.

Sarà dato accesso all'archivio delle domande al competente settore della Direzione regionale "Sanità, Welfare e Coesione sociale" per la verifica delle informazioni inserite.

#### ***6- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E GESTIONE ELENCO***

Sulle domande presentate dai soggetti interessati e corredate dai documenti di cui al precedente punto 3, il competente Settore regionale, identificato nella Direzione regionale "Sanità, Welfare e Coesione sociale", effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal bando verbalizzandone gli esiti.

Qualora l'amministrazione competente verifichi il mancato possesso iniziale dei requisiti o la successiva perdita, anche nel caso di sopravvenuto diniego da parte del Ministero della Salute in merito all'istanza di riconoscimento del titolo, lo comunica agli interessati all'indirizzo [Ap@ci](mailto:Ap@ci), al quale si sono registrati secondo quanto indicato al precedente punto 4, entro 7 giorni dalla conoscenza e procede alla cancellazione del nominativo in elenco. Il professionista si impegna a comunicare ogni eventuale e sopravvenuta variazione e/o perdita dei requisiti richiesti ed indicati.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui sopra, le domande dovessero risultare incomplete o errate, al professionista che ha presentato la domanda verrà concesso un termine di 30 giorni per presentare integrazioni o rettifiche.

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione allegata all'istanza, il competente Settore regionale trasmette le domande con i relativi allegati agli Ordini delle professioni infermieristiche per l'ulteriore valutazione sotto specificata.

Gli interessati in possesso dei requisiti saranno sottoposti ad una prova rivolta alla verifica della conoscenza della lingua italiana e, per i richiedenti extra UE, alla conoscenza della legislazione sanitaria italiana, in analogia a quanto previsto per la normale iscrizione all'Ordine per coloro che hanno il titolo acquisito all'estero e riconosciuto dal Ministero della salute. Il superamento di tale prova verrà certificato e varrà anche per l'assolvimento dei requisiti previsti per l'iscrizione ad un Ordine provinciale toscano.

Gli Ordini, in seguito alla sottoscrizione di apposita convenzione, si impegnano ad organizzare le prove di verifica con cadenza mensile ove siano presenti nuove domande pervenute dalla Regione Toscana o comunque nuove richieste da parte di coloro che non hanno superato la prova in precedenza; in tale seconda ipotesi le richieste di ammissione ad una nuova prova di verifica possono essere trasmesse all'ordine decorsi tre mesi dall'esito negativo della precedente. L'Ordine darà comunicazione in merito agli esiti delle prove alla Regione Toscana entro 7 giorni lavorativi dall'espletamento della prova stessa.

Il settore regionale competente della Direzione regionale "Sanità, Welfare e Coesione sociale" comunica agli interessati, all'indirizzo Ap@ci al quale si sono registrati, la conclusione del procedimento indicandone l'esito, sia in caso di rigetto della domanda sia in caso di accoglimento della stessa, nonché la comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco per l'esercizio temporaneo della professione di infermiere, entro 7 giorni dal ricevimento degli esiti della prova di cui al paragrafo precedente.

L'elenco dei professionisti sarà reso disponibile ai soggetti interessati che ne faranno richiesta motivata, all'indirizzo pec al fine di eventuale assunzione a tempo determinato.

L'elenco viene periodicamente aggiornato dal Settore regionale competente della Direzione regionale "Sanità, Welfare e Coesione sociale"